



# *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

## IL MINISTRO

- VISTI gli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. *n*), e sesto comma, della Costituzione;
- VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e in particolare gli articoli 3 e 4;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento";
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", e in particolare l'articolo 64, comma 4-*ter*, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 e fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» (di seguito d.m. n. 249 del 2010), e in particolare gli articoli 5 e 15, recanti disciplina degli accessi ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;
- VISTO il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, in merito allo schema del citato d.m. n. 249 del 2010, con il quale è stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, già sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, concernente la necessità di riconoscere il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, con il suggerimento all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti;
- VISTO il parere reso in via definitiva dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, e in particolare i punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di servizio;
- CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- CONSIDERATO che, in base al citato articolo 39, della legge n. 449 del 1997, la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto *turn over* del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema;

CONSIDERATO inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30 per cento, prevista dal menzionato articolo 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 è insufficiente a coprire le suddette disponibilità temporanee;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione dei citati articoli 5 e 15, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

ATTESO che l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come già rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;

RAVVISATA, in base alle considerazioni svolte, la necessità di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del.....;

VISTO il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del .....

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza del .....

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del .....

SENTITI il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del.....;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del...;

ADOTTA  
il seguente regolamento



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

## Art. 1.

### *Oggetto del regolamento.*

1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", di seguito denominato d.m. n. 249 del 2010.

## Art. 2

### *Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010.*

1. All'articolo 5:
  - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.";
  - b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Ai fini del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:

    - a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    - b) del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente.

2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;

2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.".

## Art. 3

### *Modificazioni all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010.*

1. All'articolo 15:
  - a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto, finalizzati al conseguimento



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter.

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare coloro che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, hanno maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato, in scuole statali o paritarie nella classe di concorso richiesta per la partecipazione al percorso abilitante ovvero nell'ambito disciplinare corrispondente, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354 e dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio nel sostegno prestato nello stesso grado di istruzione. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile:

a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie.

1-quater. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi i percorsi di cui al presente decreto.

1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l'acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-bis, allegata al presente decreto.”.

b) al comma 4 dopo le parole “articolo 5” sono sopresse le parole “comma 1”;

c) al comma 16 dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo “Sono ammessi al percorso, senza necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al presente comma in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-ter, riferiti alla scuola dell'infanzia e primaria.”;

d) dopo il comma 27 è inserito il seguente comma:

“27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell'articolo 1, comma 6, lettera g), del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267”.

2. Al d.m. n. 249 del 2010 è aggiunta in fine la tabella 11-bis allegata al presente decreto.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

## “Tabella 11-bis (art. 15, comma 1-bis)

La presente tabella definisce i percorsi di cui all'articolo 15, comma 1-bis.

I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari, considerando assolti i 19 crediti formativi universitari relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

I crediti formativi universitari sono indirizzati:

- a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;
- b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;
- c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:

- a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
- c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
- e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.

I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale.



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi.

Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.”.

CFU	Attività formative	Settori scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SSD delle discipline
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	M-PED/03
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		